

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO - DECRETO 18 luglio 2018:
Disposizioni generali in materia di costituzione
e riconoscimento dei consorzi di tutela per le
denominazioni di origine e le indicazioni
geografiche dei vini. (18A06355)**

(Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2018) - **In vigore
dal 6 ottobre 2018.**

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO**

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della commissione del 14 luglio 2009 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino (di seguito denominata «Legge»);

Visto l'art. 41 della Legge, concernente disposizioni generali sui consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto in particolare l'art. 41, comma 4, lettere a) e b) il quale prevede la possibilita' per il consorzio di tutela di contribuire a migliorare il coordinamento dell'immissione sul mercato della denominazione tutelata, la definizione di piani di miglioramento della qualita' del prodotto nonche' di organizzare e coordinare le attivita' delle categorie interessate alla produzione ed alla commercializzazione della denominazione tutelata;

Visto inoltre l'art. 41, comma 5 il quale dispone che il consorzio di tutela svolge l'attivita' di vigilanza, prevalentemente nella fase del commercio, sotto il coordinamento dell'ICQRF ed in raccordo con le regioni, avvalendosi, per lo svolgimento di tale attivita', di agenti vigilatori ai quali e' attribuita la qualifica di pubblica sicurezza;

Visto altresì il comma 7 del citato art. 41 che prevede l'individuazione delle procedure e delle modalita' in base alle quali il consorzio di tutela riconosciuto garantisce una corretta e trasparente informazione sulle funzioni svolte ai sensi dell'art. 41, comma 4, a tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione tutelata;

Visto inoltre il comma 8 del citato art. 41 il quale prevede la determinazione dei criteri e delle modalita' per richiedere, da parte del consorzio di tutela riconosciuto ad esercitare le funzioni di cui all'art. 41, comma 4, ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione tutelata al momento della loro immissione al sistema di controllo, il contributo di avviamento di cui al decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201;

Visto l'art. 41, comma 12, il quale prevede l'emanazione di un decreto nel quale siano stabilite le condizioni per consentire ai

consorzi di svolgere le attivita' di promozione, valorizzazione tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini per i quali risultano incaricati;

Visto altresì l'art. 41, comma 12, ultimo periodo della Legge, il quale dispone che siano individuate le cause di incompatibilità degli organi amministrativi dei consorzi di tutela, comprese altresì le cause di incompatibilità relative agli incarichi dirigenziali svolti presso i consorzi di tutela;

Visto l'art. 39 della Legge che prevede la possibilità per i consorzi di tutela, in particolari annate climatiche, di formulare alle regioni proposte relative all'attuazione della gestione delle produzioni;

Visto l'art. 44 della Legge ed in particolare il comma 9, il quale prevede che il consorzio di tutela rappresentativo ai sensi dell'art. 41, comma 4 rilascia l'autorizzazione all'utilizzo del riferimento ad una DOP o IGP tutelata, nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di prodotti composti, elaborati o trasformati;

Visto l'art. 82 della Legge che stabilisce che siano comminate sanzioni nei confronti del consorzio di tutela autorizzato che non ottemperi alle prescrizioni ed agli obblighi che derivano dal decreto di riconoscimento;

Visti l'art. 90 della Legge ed in particolare il comma 3 il quale prevede l'applicazione, fino all'emanazione dei decreti applicativi della legge, delle disposizioni dei decreti attuativi emanati ai sensi della preesistente normativa nazionale e dell'Unione europea che non siano in contrasto con le materie disciplinate dalla legge e dalla normativa europea;

Visto l'art. 91 della Legge che disciplina, in particolare, al comma 1, lettera c) l'abrogazione del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Considerato che l'art. 41 della Legge non disciplina il riconoscimento dei consorzi di tutela delle sottozone dei vini DOP e ritenuto, tuttavia, opportuno prevedere un periodo transitorio di un anno per consentire la cessazione degli incarichi conferiti ai consorzi predetti, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo citato;

Considerato che la vigilanza sui consorzi di tutela dei vini è esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela;

Ritenuto opportuno disciplinare compiutamente le modalità di riconoscimento e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Ritenuto inoltre necessario disciplinare l'attività di vigilanza svolta dal consorzio di tutela ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera e) e comma 4, lettera e) della Legge da espletare prevalentemente nella fase di mercato nonché disciplinare le modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 44;

Ritenuto altresì opportuno disciplinare le modalità per i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione per accedere alle informazioni relative ai costi sostenuti dal consorzio incaricato a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 4 della Legge, secondo criteri di trasparenza e chiarezza nonché di stabilire le disposizioni in base alle quali richiedere il contributo di avviamento ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione al momento della loro immissione al sistema di controllo della

denominazione stessa;

Ritenuto necessario, inoltre, disciplinare le modalita' per approvare le proposte dei consorzi di tutela, avanzate alle regioni ai sensi dell'art. 39 della Legge;

Visto il parere favorevole della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso nella seduta del 19 aprile 2018;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intendono:

a) Legge: la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

b) Decreto legislativo: il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

c) Decreto dipartimentale: il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante le disposizioni generali in materia di verifica delle attivita' attribuite ai consorzi di tutela;

d) DIQPAI: il Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare e dell'ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - ufficio PQAI IV;

e) ICQRF: il Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

f) PREF: la Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari dell'ICQRF;

g) VICO: la Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione e tutela del consumatore dell'ICQRF;

h) Piano: lo strumento adottato dai consorzi in applicazione dell'art. 41, comma 4, lettera b), della legge, al fine di regolare l'offerta allo scopo di migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini, comprese le uve, i mosti e vini da cui sono ottenuti.

Art. 2

Disposizioni generali

1. I consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini sono costituiti ai sensi dell'art. 2602 e ss. del codice civile fra i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione sottoposti al sistema di controllo di cui all'art. 64 della Legge.

2. Il consorzio di tutela, riconosciuto ed incaricato con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, svolge le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 della Legge, ovvero, qualora dimostri la rappresentativita' nella compagine sociale del consorzio di almeno il 40 per cento dei viticoltori e di almeno il 66 per cento della produzione di competenza dei vigneti dichiarati a DOP o IGP, calcolata sulla base del quantitativo rivendicato e/o certificato, negli ultimi due anni, inteso come media, salva deroga ad un anno nel caso di passaggio di DOC a DOCG e da IGT a DOC, puo' svolgere anche le funzioni di cui all'art. 41, comma 4.

3. Le percentuali di rappresentanza relative alla produzione di competenza dei vigneti iscritti nello schedario viticolo indicate al precedente comma sono determinate considerando la produzione oggetto di lavorazione di una qualsiasi fase della filiera (viticoltura,

vinificazione ed imbottigliamento), fatto salvo il divieto di considerare piu' di una volta il prodotto originato dalle uve ottenute dai medesimi vigneti iscritti.

4. Il 66% della produzione di cui al precedente comma 2 deve essere composto per almeno il 33% da prodotto certificato ed imbottigliato.

Art. 3

Statuto

1. Il consorzio di tutela che intende ottenere il riconoscimento ministeriale trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali lo statuto che deve contenere, ai fini dell'approvazione, fatte salve le previsioni del codice civile:

a) il nome della denominazione per la quale il consorzio opera;

b) le modalita' per l'ammissione al consorzio, garantendo espressamente l'accesso, senza discriminazione, in maniera singola o associata, esclusivamente ai viticoltori, ai vinificatori ed agli imbottiglieri sottoposti al sistema di controllo di cui all'art. 64 della Legge, della DO o della IG tutelata;

c) gli obblighi degli associati, le modalita' per la loro esclusione e/o l'esercizio della facolta' di recesso, che deve essere sempre consentita;

d) l'individuazione e le funzioni degli organi sociali (Assemblea, Consiglio di amministrazione, Presidente, Organo di controllo);

e) norme per la nomina dell'organo di controllo che, se costituito in forma collegiale deve prevedere che almeno un membro effettivo ed uno supplente siano scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili; se costituito in forma monocratica, deve prevedere che il sindaco unico sia scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro;

f) modalita' di nomina dei componenti degli organi sociali secondo i criteri di rappresentanza fissati dall'art. 41 della Legge e dal presente decreto nonche' le norme di funzionamento degli organi medesimi;

g) norme relative alle modalita' di voto e rappresentanza delle diverse categorie della filiera all'interno del consorzio;

h) norme che garantiscano l'autonomia decisionale in tutte le istanze consortili, nel caso in cui il consorzio operi per piu' DO ed IG;

i) norme per il componimento amichevole nella forma dell'arbitrato - anche irrituale - delle eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il consorzio e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validita' di delibere assembleari.

Art. 4

Rappresentanza all'interno del consorzio di tutela per lo svolgimento delle funzioni i cui all'art. 41, comma 1 della Legge

1. Per ottenere il riconoscimento ministeriale e poter quindi perseguire le finalita' di cui all'art. 41, comma 1, lettere da a) ad e), il consorzio di tutela deve essere rappresentativo di almeno il 35 per cento dei viticoltori e di almeno il 51 per cento, per cento della produzione di competenza dei vigneti dichiarati a DOP o IGP, calcolata sulla base del quantitativo rivendicato e/o certificato, negli ultimi due anni, inteso come media, salva deroga ad un anno nel caso di passaggio di DOC a DOCG e da IGT a DOC.

2. Il 51% della produzione di cui al precedente comma 1 deve essere composto per almeno il 25% da prodotto certificato ed imbottigliato.

3. Nel caso in cui il riconoscimento sia richiesto da un consorzio

di tutela per piu' denominazioni, cosi' come previsto dall'art. 41, comma 2 della Legge, la percentuale di rappresentanza, cosi' come individuata al precedente comma 1, deve sussistere per ciascuna denominazione protetta per la quale il consorzio di tutela e' incaricato.

Art. 5

Rappresentanza all'interno del consorzio di tutela per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 41, comma 4 della Legge

1. Il consorzio di tutela riconosciuto ai sensi del precedente art. 4 ed incaricato con decreto ministeriale a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 della Legge, che intende esercitare nell'interesse della DO o IG per il quale risulta incaricato e nei confronti di tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri sottoposti al sistema di controllo di cui all'art. 64 della legge della DO o della IG, anche non aderenti, le funzioni di cui all'art. 41, comma 4, e' tenuto a dimostrare la rappresentativita' nella compagine sociale di almeno il 40 per cento dei viticoltori e di almeno il 66 per cento, inteso come media, della produzione rivendicata e/o certificata, di competenza dei vigneti dichiarati a DO o IG negli ultimi due anni, salva deroga ad un anno nel caso di passaggio di DOC a DOCG e da IGT a DOC.

2. Nel caso in cui le funzioni di cui all'art. 41, comma 4 della legge siano esercitate da un consorzio di tutela per piu' denominazioni, cosi' come previsto dall'art. 41, comma 2 della citata Legge, la percentuale di rappresentanza, cosi' come individuata al precedente comma 1, deve sussistere per ciascuna denominazione protetta per la quale il consorzio e' incaricato.

Art. 6

Gestione delle attivita' dei consorzi di tutela

1. Le attivita' di cui all'art. 41, comma 4 della Legge, sono svolte dal consorzio di tutela incaricato nel rispetto dei principi e delle modalita' di seguito indicati.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 39, comma 1 e comma 2, della Legge, al fine di salvaguardare e tutelare la qualita' del prodotto a DO o IG e contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato della DO o IG tutelata, il consorzio di tutela formula alle regioni proposte relative all'attuazione della gestione delle produzioni, fatto salvo quanto gia' eventualmente disciplinato dalle regioni in conformita' alla Legge.

3. Le proposte avanzate dal consorzio di tutela, ai sensi del precedente comma 2, devono essere adottate in sede di assemblea ordinaria, dopo aver dato ampia diffusione della citata proposta agli utilizzatori inseriti nel sistema di controllo della denominazione.

4. La regione, su proposta del consorzio di tutela adottata ai sensi del precedente comma 3 ed acquisito il parere delle organizzazioni rappresentative della filiera regionale, fissa con provvedimento regionale gli strumenti di gestione delle produzioni di cui all'art. 39 della Legge. Il provvedimento regionale deve essere adottato entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, in coerenza con gli obiettivi proposti con l'intervento del consorzio di tutela e comunque, ad eccezione della riduzione della resa massima di vino classificabile come DO, prima dell'inizio della campagna vendemmiale.

5. Il consorzio di tutela al fine di organizzare e coordinare le attivita' delle categorie della filiera interessate alla produzione ed alla commercializzazione della denominazione tutelata puo' adottare e presentare un «Piano» nel rispetto dei principi di cui all'art. 167 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e di quanto disposto

dai successivi commi 6 e 7 del presente articolo. Il Piano non puo' in alcun caso riguardare la fissazione dei prezzi.

6. La proposta di Piano di cui al precedente comma, elaborata previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione interessata, e dopo ampia diffusione agli utilizzatori inseriti nel sistema di controllo della denominazione, puo' essere presentata dal consorzio di tutela soltanto ove approvata in sede di assemblea da almeno l'85 per cento dei soci iscritti al consorzio di tutela e da almeno il 51 per cento dei soggetti viticoltori che rappresentano almeno il 66 per cento della produzione sottoposti al sistema di controllo di cui all'art. 64 della legge della DO o della IG, intesi come media negli ultimi due anni. Le modalita' di voto sono quelle di cui all'art. 8. La proposta di Piano e' presentata dal consorzio al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - DIQPAI e contestualmente inviata per conoscenza alle regioni nel cui territorio ricade la DO o IG oggetto del Piano.

7. Il DIQPAI decide sulla proposta di Piano entro tre mesi dalla presentazione della proposta. In mancanza di una decisione espressa la proposta di Piano si intende rigettata. Il Piano di produzione approvato dal DIQPAI e' vincolante per tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori sottoposti al sistema di controllo di cui all'art. 64 della legge della DO o della IG tutelata dal consorzio di tutela, anche non aderenti. Il provvedimento e' pubblicato sul sito Internet del Ministero e notificato alla commissione europea, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il Piano ha una durata di tre anni dalla data di pubblicazione, salva la sua revisione nel triennio con il medesimo procedimento di approvazione ove intervengano modifiche nei presupposti o nelle prospettive di mercato. Alla scadenza del Piano il consorzio di tutela puo' presentare una nuova proposta di Piano.

8. La denominazione e' tutelata ai sensi dell'art. 103 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 90, par. 1, del Regolamento (UE) n. 1306/2013 ed il consorzio di tutela incaricato, ai sensi dell'art. 41 della Legge, puo' esercitare e promuovere ogni azione avanti a qualsiasi organo e qualsiasi giurisdizione, sia nazionale che internazionale, per la tutela e la salvaguardia della denominazione.

Art. 7

Attivita' di vigilanza dei consorzi di tutela

1. L'attivita' di vigilanza, di cui all'art. 41, comma 1, lettera e) e comma 4, lettera e) della Legge, e' svolta dal consorzio di tutela in collaborazione e sotto il coordinamento dell'ICQRF, prevalentemente nella fase del commercio, attraverso la definizione di un programma di vigilanza, che ha durata triennale, salvo modifiche.

2. L'attivita' di vigilanza di cui al precedente comma 1 consiste nelle seguenti azioni:

a. nella verifica che le produzioni tutelate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari di produzione. Tali attivita' di verifica sono espletate solo successivamente all'avvenuta certificazione;

b. nella vigilanza operata sui prodotti similari, prodotti e/o commercializzati sul territorio dell'Unione europea che, con false indicazioni sull'origine, la specie, la natura e le qualita' specifiche dei prodotti medesimi, possano ingenerare confusione nei consumatori e recare danno alle produzioni DO e IG.

c. per il consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 4, nella vigilanza sull'utilizzo del riferimento ad una DO o IG nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicita' di un prodotto composto, elaborato o trasformato, da parte dei soggetti che

ha autorizzato ai sensi dell'art. 44 della Legge.

3. Il consorzio di tutela in nessun modo puo' effettuare verifiche sull'attivita' svolta dagli organismi di controllo ne' puo' svolgere attivita' di autocontrollo sulle produzioni.

4. Il coordinamento delle attivita' di cui al precedente comma 2 e' affidato all'ufficio territoriale dell'ICQRF territorialmente competente per ogni singola DO o IG.

5. Nell'ipotesi in cui l'area di produzione della DO o IG ricada su un territorio di competenza di piu' uffici territoriali dell'ICQRF, l'ufficio competente al coordinamento dell'attivita' di vigilanza di cui al precedente comma 1 e' quello competente per il territorio ove il consorzio di tutela ha la sede legale.

6. Il programma di vigilanza da effettuarsi sulle singole DO o IG di cui al precedente comma 1, elaborato dall'ufficio territoriale dell'ICQRF territorialmente competente e dal consorzio di tutela, deve contenere i seguenti elementi:

- a. modalita' e numero delle visite ispettive da effettuare;
- b. numero dei campioni da prelevare;
- c. vigilanza da espletare sulle produzioni similari;
- d. individuazione laboratori accreditati ove effettuare le analisi dei campioni prelevati, preventivamente anonimizzati;
- e. modalita' di rendicontazione.

7. Il programma di vigilanza e' predisposto secondo le linee guida impartite dall'ICQRF sulla base delle indicazioni di cui al comma 6 ed e' trasmesso a cura dell'ufficio territoriale alla PREF che, previa approvazione da parte della stessa PREF, provvedera' ad inviarlo per opportuna conoscenza alla regione o provincia autonoma interessata per territorio e al DIQPAI.

8. Il consorzio di tutela elabora un rendiconto dell'attivita' svolta nell'anno precedente, secondo le linee guida di cui al comma 6 e lo trasmette entro il mese di marzo dell'anno successivo, al competente ufficio territoriale dell'ICQRF, che lo invia alla PREF e per conoscenza alla regione o provincia autonoma interessata per territorio. Il rendiconto viene trasmesso dal consorzio di tutela al DIQPAI nell'ambito della relazione di cui al decreto dipartimentale e successive integrazioni e modifiche.

9. Il consorzio di tutela informa tempestivamente il competente ufficio territoriale dell'ICQRF in merito alle operazioni non pianificate a norma del precedente comma, nonche' sulle segnalazioni ricevute in ordine ad eventuali violazioni concernenti la tutela e la salvaguardia delle produzioni dei vini DO e IG.

10. Qualora dalla vigilanza sulla commercializzazione dovesse emergere l'esigenza di effettuare verifiche nelle fasi di produzione, vinificazione e confezionamento, il consorzio di tutela e' tenuto ad informare il competente ufficio territoriale dell'ICQRF. Nell'organizzazione della conseguente attivita' di vigilanza della denominazione, il direttore dell'ufficio territoriale competente - sempre nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 3 - puo' avvalersi anche degli agenti vigilatori del consorzio di tutela.

11. Le attivita' di cui all'art. 41, comma 1 lettera e) e comma 4 lettera e) della legge sono svolte dagli agenti vigilatori del consorzio di tutela dei vini DO ed IG ai quali e' attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

12. Il rilascio della tessera di riconoscimento della qualifica di agente vigilatore e' di competenza del DIQPAI.

13. I campioni prelevati dagli agenti vigilatori di cui al precedente comma 12 vengono analizzati dai laboratori individuati ai sensi del comma 6, lettera d) del presente articolo. Il proprietario della partita oggetto di prelevamento puo' chiedere il pagamento del campione al prezzo di acquisto.

14. Il costo delle analisi dei campioni, prelevati dal consorzio di tutela nell'ambito della loro collaborazione all'attivita' di

vigilanza, grava sui bilanci del medesimo consorzio.

15. Gli agenti vigilatori del consorzio di tutela, aventi qualifica di agente di pubblica sicurezza, qualora nel corso dell'attivita' di vigilanza accertino:

a. illeciti di natura penale, redigono l'informativa della notizia di reato e l'inoltrano all'autorita' giudiziaria competente, trasmettendone copia, previa autorizzazione della medesima autorita', al direttore dell'ufficio territoriale dell'ICQRF competente per territorio;

b. gli illeciti amministrativi di cui all'art. 74 della Legge, provvedono ai sensi dell'art. 41 comma 6 della legge a contestarli e notificarli al trasgressore nei tempi e nei modi previsti dalla legge 24 novembre 1981 n. 689. Inoltre, i medesimi agenti vigilatori provvedono a presentare il rapporto, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689 del 1981, con la prova delle avvenute contestazioni e notificazioni, all'ufficio dell'ICQRF competente per territorio.

16. L'attuazione delle disposizioni dell'articolo grava sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

Art. 8 **Modalita' di voto**

1. Lo statuto del consorzio di tutela deve assicurare a ciascun consorziato avente diritto ed appartenente alle categorie viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri l'espressione del voto.

2. A ciascun consorziato avente diritto (appartenente alle categorie dei viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri) deve essere assicurata l'espressione di un voto con valore ponderale rapportato alla quantita' di prodotto ottenuto nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la data dell'assemblea (rispettivamente uva denunciata, vino denunciato, vino imbottigliato). La ponderazione puo' essere determinata anche mediante l'applicazione di fasce o scaglioni produttivi.

3. Qualora il consorziato svolga contemporaneamente due o tre attivita' produttive, il voto e' cumulativo delle attivita' svolte.

4. Nel caso in cui il consorzio di tutela sia riconosciuto per piu' denominazioni, il valore del voto e' determinato dalla somma dei singoli valori di voto allo stesso consorziato spettanti per ciascuna DO o IG.

5. L'adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri della denominazione a tutela della quale opera il consorzio, ai fini della manifestazione del voto e a condizione della espressa delega dei singoli, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto.

Art. 9 **Ripartizione dei costi relativi alle funzioni di cui all'art. 41, comma 1 della Legge**

1. I costi derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui all'art. 41, comma 1 sono ripartiti esclusivamente tra i soci del consorzio di tutela.

2. La quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera (viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri) e' stabilita dal consorzio di tutela e commisurata alla quantita' di prodotto DO o IG (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi.

3. La commisurazione della quota di cui al precedente comma 2 puo' essere determinata anche mediante l'applicazione di fasce o scaglioni

produttivi.

Art. 10
Ripartizione dei costi relativi alle funzioni
di cui all'art. 41, comma 4 della Legge

1. I costi derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui all'art. 41, comma 4 della Legge sono determinati dal consorzio di tutela e sono posti a carico di tutti i soci del consorzio di tutela e di tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri della denominazione sottoposti al sistema di controllo di cui all'art. 64 della Legge, anche se non aderenti al consorzio di tutela.

2. I contributi di cui al precedente comma 1 sono costituiti da tariffe applicabili a ciascun socio e agli altri soggetti imponibili viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri sulla base della quantita' di prodotto DO o IG (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi.

3. La commisurazione dei contributi di cui al precedente comma 2 puo' essere determinata anche mediante l'applicazione di fasce o scaglioni produttivi.

4. I contributi di cui al presente articolo devono essere riportati in bilancio in conti separati.

Art. 11
Contributo di avviamento di cui all'art. 41,
comma 8 della Legge

1. Il consorzio di tutela che svolge le funzioni di cui all'art. 41, comma 4 della Legge, puo' richiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione al momento dell'immissione nel sistema di controllo, di cui all'art. 64 della Legge, il contributo di avviamento di cui al decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.

2. La quota del contributo di avviamento indicata al precedente comma 1, e' determinata con delibera del Consiglio di amministrazione ed e' stabilita in misura fissa, e non superiore al contributo determinato ai sensi dell'art. 10, comma 2.

3. L'entita' della quota determinata puo' essere diversificata per le diverse denominazioni tutelate dal consorzio di tutela e per le categorie della filiera (viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri).

4. Qualora un nuovo soggetto utilizzatore sia immesso nel sistema di controllo per piu' di una fra le denominazioni tutelate dal consorzio di tutela, e' tenuto, al pagamento del contributo di avviamento, laddove richiesto dal consorzio di tutela, come individuato al precedente comma 2, per tutte le denominazioni tutelate dal consorzio di tutela, per le quali richiede l'immissione.

5. Qualora un nuovo soggetto utilizzatore sia immesso nel sistema di controllo per piu' di una fra le categorie della filiera della denominazione tutelata, e' tenuto al pagamento del contributo di avviamento, laddove richiesto dal consorzio di tutela come individuato al precedente comma 2, per tutte le categorie della filiera per cui richiede di essere immesso.

6. Il soggetto utilizzatore che ha provveduto al pagamento del contributo di avviamento di cui al presente articolo, e' esonerato dal pagamento al consorzio di tutela del contributo previsto all'art. 10, per il primo anno in cui e' richiesto.

7. Il contributo di avviamento richiesto dal consorzio di tutela e' destinato all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 41, comma 4 della Legge.

8. Il contributo di cui al presente articolo deve essere riportato in bilancio in conti separati.

Art. 12

Fondo consortile

1. Ciascun consorziato ha l'obbligo di contribuire alla formazione del Fondo consortile che e' costituito da quote il cui valore sara' determinato dall'assemblea del consorzio di tutela. Il fondo patrimoniale netto di bilancio e' determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma algebrica:

a. del fondo inizialmente conferito in sede di costituzione del consorzio di tutela;

b. delle quote versate dai consorziati ammessi a far parte del consorzio di tutela;

c. dagli eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati dall'assemblea dei consorziati;

d. dei risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi di gestione);

e. dell'eventuale contributo di avviamento versato dai nuovi soggetti utilizzatori della DO o IG, al momento della immissione nel sistema di controllo, di cui al precedente art. 11;

f. delle componenti straordinarie positive o negative non riferibili alla gestione ordinaria quali contributi volontari versati da consorziati o da terzi (enti pubblici e privati) ed eventuali lasciti o donazioni.

Art. 13

Obbligo di informazione di cui all'art. 41, comma 7 della Legge

1. Il consorzio di tutela riconosciuto che esercita le funzioni previste all'art. 41, comma 4 della Legge, e che richiede i contributi per lo svolgimento di tali funzioni ai soggetti non aderenti al consorzio di tutela immessi nel sistema di controllo della relativa denominazione tutelata, rende disponibile, anche in forma telematica, ai soci ed ai non aderenti al consorzio di tutela la seguente documentazione e/o informazioni inerenti le attivita' di cui all'art. 41, comma 4, lettere da a) ad e) della Legge:

a. bilanci preventivi e consuntivi;

b. comunicazioni inerenti l'importo e le modalita' di pagamento dei contributi annuali;

c. delibere delle assemblee di approvazione dei bilanci;

d. delibere delle assemblee e/o del Consiglio di amministrazione, relative all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 41, comma 4 lettere da a) a e) della Legge;

e. relazione annuale sulle attivita' svolte, trasmessa al DIQPAI, ai sensi del decreto dipartimentale;

f. programma annuale o pluriennale delle attivita' di promozione di cui all'art. 41, comma 4, lettera d) della legge nonche' la rendicontazione delle attivita' di promozione svolte;

g. programma di vigilanza concordato con l'ICQRF, ai sensi dell'art. 7 del presente decreto.

2. Il consorzio di tutela riconosciuto che esercita le funzioni previste all'art. 41, comma 4 della Legge, rende disponibile ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione, al momento dell'immissione nel sistema di controllo, ai quali richiedano il contributo di avviamento, la delibera del Consiglio di amministrazione che ha determinato l'ammontare del contributo, di cui all'art. 11 del presente decreto.

3. Le modalita' relative a tali comunicazioni sono stabilite da un regolamento consortile predisposto dal consorzio di tutela ed

approvato dal DIQPAl.

Art. 14

**Cause di incompatibilita' di cui all'art. 41,
comma 12 della Legge**

1. La nomina come componente dell'organo amministrativo e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, in un consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della Legge, sono incompatibili con l'assunzione ed il mantenimento di incarichi svolti, a qualsiasi titolo, presso le autorità pubbliche e gli organismi di controllo privati, di cui all'art. 64 della Legge e presso gli organismi di accreditamento degli organismi di controllo.

2. La nomina come componente di un organo sociale del consorzio di tutela, riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della Legge e' incompatibile con l'assunzione ed il mantenimento dell'incarico di agente vigilatore per la DO od IG per il quale il consorzio di tutela risulta incaricato.

Art. 15

**Vigilanza sull'operativita' dei consorzi di tutela
riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della Legge**

1. La vigilanza sul rispetto, da parte del consorzio di tutela, delle prescrizioni ministeriali e' effettuata dal DIQPAl sulla base del decreto dipartimentale.

2. L'intimazione ad adempiere al consorzio di tutela prevista dall'art. 82, comma 1, della Legge, anche a seguito di segnalazione degli organi di controllo ufficiali, e' effettuata dal DIQPAl e trasmessa per conoscenza, anche all'ufficio territoriale dell'ICQRF, individuato ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5. Il consorzio di tutela deve dare riscontro dell'avvenuto adempimento al DIQPAl e per conoscenza all'ufficio territoriale dell'ICQRF, come sopra individuato. Quest'ultimo, in caso di mancato adempimento da parte del consorzio di tutela entro i termini previsti dal medesimo art. 82, comma 1, procede all'accertamento ed alla contestazione della relativa violazione.

Art. 16

**Autorizzazione per l'utilizzo del riferimento
della DOP O IGP sui prodotti composti,
elaborati o trasformati**

1. Il consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 4 della legge rilascia, a titolo gratuito, l'autorizzazione di cui all'art. 44 della legge ai soggetti che utilizzano il riferimento a una DO o IG nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicita' di prodotti composti, elaborati o trasformati. Lo stesso consorzio provvede all'attivazione, alla tenuta e al mantenimento dell'elenco delle autorizzazioni rilasciate ai soggetti utilizzatori.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il consorzio di tutela opera senza discriminazione e secondo i principi della comunicazione della commissione UE 2010/C341/03 concernente gli «Orientamenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP)» o, in alternativa, secondo i «Criteri per l'utilizzo del riferimento ad una denominazione d'origine protetta o ad una indicazione geografica protetta nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicita' di un prodotto composto, elaborato o trasformato» predisposti dal DIQPAl e pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il consorzio puo' adottare un prospetto tariffario da applicarsi a carico dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1, per il rimborso dei costi sostenuti per l'effettuazione dell'attivita' di vigilanza sul rispetto delle condizioni alla base del rilascio della medesima autorizzazione. Il consorzio di tutela trasmette al DIQPAI il predetto prospetto tariffario al fine della sua verifica e approvazione.

4. Il consorzio di tutela trasmette, trimestralmente, l'elenco delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del precedente comma 1 al DIQPAI che provvedera' ad inoltrarlo alla PREF. DIQPAI provvede altresì a trasmettere trimestralmente alla PREF l'elenco aggiornato delle autorizzazioni rilasciate dal medesimo, ai sensi dell'art. 44 della Legge.

Art. 17

Disposizioni transitorie e finali

1. I consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di cui al presente decreto ed a trasmettere al Ministero - entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso - tutta la documentazione atta a comprovare il rispetto delle prescrizioni ministeriali.

2. I consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo alla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano, nel caso in cui si renda necessario i propri statuti alle disposizioni di cui al presente decreto, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto stesso.

3. Il Ministero verificata la documentazione e l'adeguamento dello statuto di cui ai precedenti comma e, qualora conformi alle prescrizioni ministeriali, conferma - con decreto - il riconoscimento ai consorzi di tutela e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 ovvero - qualora vi siano i presupposti richiesti - le funzioni di cui all'art. 41, comma 4 della Legge.

4. L'incarico attribuito ai consorzi di tutela delle sottozone dei vini a DO ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo, scade un anno dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 16 dicembre 2010, recante «Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini».

6. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero effettua la verifica sull'implementazione delle disposizioni dello stesso decreto e, se del caso, con decreto ministeriale, sentita la conferenza Stato-Regioni, adotta le misure atte a migliorare l'efficienza della gestione delle attivita' dei consorzi di tutela.

Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2018

Il Ministro:
Centinaio

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 746

Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Gazzetta Ufficiale italiana in formato digitale – Consultazione gratuita on-line.

Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.